



REPUBLICCA ITALIANA

Sent. n. 3960

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Anno 2005

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – 2<sup>a</sup> R.g. n. 1040

Sezione – ha pronunciato la seguente

Anno 1997

**SENTENZA**

sul ricorso n. 1040/97 proposto da R.P.A. S.p.A., corrente in Perugia, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Francesco Pirocchi e Gabriele Pirocchi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gianluigi Matta in Torino, via S. Tommaso n. 20,

**c o n t r o**

la Comunità Montana Valli di Lanzo, in persona del Presidente pro tempore, con sede in Ceres (TO), Frazione Fè n. 2, rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudio Piacentini e Claudio Vivani ed elettivamente domiciliata presso gli stessi in Torino, corso Vittorio Emanuele II. n. 68,

**e nei confronti**

- del raggruppamento tra Dizeta Ingegneria Studio Associato, corrente in Milano, viale Romagna, 71, e Dott. Ing. Alessandro Berdini, via Valerti 20, Breno (Brescia), non costituiti;

**per l'annullamento, previa sospensiva,**

- della delibera della Comunità Montana Valli di Lanzo n. 15/97 resa in data 12.2.1997 (comunicata in data 27.3.1997) con la quale, su conforme parere dell'Assessore ai LL.PP., affidava i servizi di ingegneria relativi ai lavori per il disalveo

del Torrente Stura, al raggruppamento controinteressato;

- del parere dell'Assessore ai LL.PP. quale atto presupposto della delibera di cui al punto precedente;

- dei verbali redatti dalla Commissione Tecnica incaricata della gestione della gara per pubblico incanto bandita per l'affidamento dei servizi di che trattasi sulla base della normativa di cui al D.Lg.vo 157/92;

- di tutti gli atti presupposti e conseguenti agli atti specificatamente impugnati.

*Visto* il ricorso con i relativi allegati;

*Visto* l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

*Visti* gli atti tutti della causa;

*Relatore* alla udienza pubblica del 13 luglio 2005 il referendario Giorgio Manca e comparso l'avv. Vivani per l'amministrazione resistente; nessuno comparso per la parte ricorrente;

*Dato atto* che è stato pubblicato, in data 16 luglio 2005, con il n. 40, il dispositivo della presente sentenza, ai sensi dell'art. 23 bis, comma 6, della legge 6 dicembre 1971, introdotto dall'art. 4, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205;

*Ritenuto* in fatto e in diritto quanto segue.

### **FATTO**

1. - La Comunità Montana delle Valli di Lanzo, con sede in Ceres, con bando di gara approvato con la deliberazione della



Giunta n. 88 del 22 marzo 1996, indiceva pubblico incanto per l'aggiudicazione dell'incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e della direzione lavori, per le opere di ripristino danni alluvionali. Veniva stabilito quale criterio di aggiudicazione quello previsto dall'art. 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, cioè quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Con deliberazione n. 15 del 12 febbraio 1997, la Giunta della Comunità Montana delle Valli di Lanzo ha approvato i verbali di gara della Commissione Tecnica e ha affidato l'incarico al raggruppamento DIZETA INGEGNERIA Studio Associato, corrente in Milano, viale Romagna, 72, e Studio Dott. Ing. Alessandro Berdini, corrente in Breno (BS), via Valverti n. 20.

2. - Con il ricorso in epigrafe la società ricorrente, che ha partecipato alla gara presentando l'offerta, impugna, chiedendone la sospensiva, la anzidetta deliberazione di aggiudicazione dell'incarico di progettazione al raggruppamento controinteressato, e gli altri atti meglio specificati in epigrafe, deducendo un unico motivo di ricorso: *"Violazione dell'articolo unico della legge 143/1949 approvativo della tariffa degli onerari per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto - Violazione dell'art. 12bis L. 26.04.1989, n. 155 - Violazione di legge anche sotto il profilo dell'eccesso di potere"*.

3. Si è costituita in giudizio la Comunità Montana delle Valli




2. - Il motivo è infondato.  
Nel ricostruire il quadro normativo rilevante per la soluzione della controversia, occorre precisare che l'art. 17 della legge

della legge 5 maggio 1976, n. 340.

inderogabilità dei minimi tariffari di cui all'articolo unico del raggruppamento aggiudicatario violerebbe il principio della pertanto dovuto essere esclusa in quanto l'offerta economica "cento". L'offerta del raggruppamento aggiudicatario avrebbe riduzione dei minimi di tariffa non può superare il 20 per parte a carico dello Stato e degli altri enti pubblici, la comunque di interesse pubblico, il cui onere è in tutto o in relativamente alla realizzazione di opere pubbliche o rese dai professionisti allo Stato e agli altri enti pubblici legge 26 aprile 1989, n. 155, secondo cui "Per le prestazioni marzo 1989, n. 65, introdotto in sede di conversione dalla quanto previsto dall'art. 4, comma 12-bis, del decreto legge 2 tariffari superiore alla misura del 20%, violando in tal modo l'offerta economica, avrebbe offerto un ribasso sui minimi che il raggruppamento aggiudicatario della gara, nel formulare 1. - Con l'unico motivo di ricorso la società ricorrente sostiene

## DIRITTO

trattenuto per la decisione.  
5. - Alla pubblica udienza del 13 luglio 2005 il ricorso è stato inammissibile e comunque respinto in quanto infondato.  
di Lanzo concludendo affinché il ricorso sia dichiarato



11 febbraio 1994, n. 109, dedicato alla "*Redazione dei progetti*", nel testo originario disponeva testualmente che "*Ai corrispettivi relativi alle attività di cui al comma 5 (cioè alle attività di progettazione) non si applica la disposizione di cui all'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340*"; articolo unico che a sua volta introduceva nell'ordinamento della professione di ingegnere e architetto il principio della inderogabilità dei minimi tariffari. Principio che, peraltro, in conseguenza dell'art. 6, comma 1, della legge 1° luglio 1977, n. 404, era "*applicabile esclusivamente ai rapporti intercorrenti tra privati*".

L'art. 17 della legge n. 109/1994 fu successivamente interamente sostituito dall'art. 5-sexies della legge 2 giugno 1995, n. 216, e il nuovo testo - vigente all'epoca della indizione e dello svolgimento del pubblico incanto oggetto della presente controversia, e quindi applicabile *ratione temporis* - nulla disponeva in ordine all'applicazione, o non, del principio di inderogabilità dei minimi tariffari con riguardo agli onorari dovuti per le prestazioni professionali relative alla progettazione. In particolare nulla disponeva in ordine alla validità della eventuale pattuizione conclusa tra la pubblica amministrazione e il professionista, che prevedesse onorari inferiori a quelli minimi previsti dalle tariffe professionali in vigore: a differenza di quanto invece espressamente prevede l'attuale comma 14-quater, dello stesso art. 17, introdotto



dall'art. 6 della legge 18 novembre 1998, n. 415, secondo cui, in tal caso, il patto è nullo.

In assenza, pertanto, al tempo della gara oggetto del presente giudizio, di un dato normativo univoco, e in presenza invece di una disposizione legislativa (il citato art. 6 della legge n. 404/1977) che espressamente escludeva l'inderogabilità delle tariffe professionali nei rapporti tra P.A. e liberi professionisti (ingegneri e architetti), anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto era nettamente nel senso che *"l'inderogabilità dei minimi tariffari degli ingegneri ed architetti per prestazioni professionali, non comporta la nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c., nella carenza di una esplicita previsione in tal senso, del patto derogatorio degli anzidetti minimi tariffari, essendo dettati questi ultimi nell'interesse del decoro e della dignità delle singole categorie professionali (che può essere adeguatamente tutelato in sede disciplinare) e non in quello generale dell'intera collettività che è il solo idoneo ad attribuire carattere di imperatività al precetto con la conseguente sanzione della nullità delle convenzioni comunque ad esso contrarie. Ne discende la validità del patto in deroga ai minimi tariffari stipulato tra un ingegnere ed un comune"* (così Cassazione civ., sez. II, 26 gennaio 2000, n. 863; si veda anche Cassazione civ., sez. II, 8 ottobre 2004, n. 20039).

Né sembra possibile ricavare tale principio di nderogabilità



dei minimi tariffari, con riferimento alle convenzioni tra professionisti e pubbliche amministrazioni, dall'art. 4, comma 12-bis, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65, introdotto in sede di conversione dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, secondo cui "Per le prestazioni rese dai professionisti allo Stato e agli altri enti pubblici relativamente alla realizzazione di opere pubbliche o comunque di interesse pubblico, il cui onere è in tutto o in parte a carico dello Stato e degli altri enti pubblici, la riduzione dei minimi di tariffa non può superare il 20 per cento", norma che ugualmente non prevede la nullità delle convenzioni che violino tale principio.

Sulla base degli elementi rilevanti, normativi e giurisprudenziali, appena descritti, deve giungersi pertanto alla conclusione che la norma sulla inderogabilità dei minimi tariffari degli ingegneri e degli architetti non costituiva (nel 1997, cioè al tempo dello svolgimento della gara in questione) norma inderogabile per le amministrazioni pubbliche.

3. - Applicando tali conclusioni alla controversia introdotta con il ricorso in esame, si deve innanzitutto rilevare che il bando di gara non contiene alcun riferimento a tali minimi tariffari; e nemmeno alla applicazione della norma di cui al citato art. 4, comma 12-bis, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 65. Né è possibile, data appunto la natura non cogente del principio di inderogabilità delle tariffe professionali nei rapporti tra p.a. e liberi professionisti, operare una



integrazione delle previsioni della *lex specialis* che nulla hanno disposto sul punto.

Ne consegue che, in assenza della impugnazione del bando di gara da parte della società ricorrente, tesa ad affermare la illegittimità del mancato riferimento alla inderogabilità delle tariffe professionali degli ingegneri e architetti e al divieto di presentare offerte economiche con ribassi superiori al 20% dei minimi tariffari, non si può che affermare la correttezza e la legittimità dell'azione della stazione appaltante che ha applicato nel procedimento di gara la disciplina contenuta nel bando.

4. - Il ricorso pertanto è infondato e deve essere rigettato. Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite;

PER QUESTI MOTIVI

**Il Tribunale Amministrativo per il Piemonte, Seconda Sezione**, pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo *rigetta*;

*compensa* tra le parti le spese del giudizio;

*ordina* che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 13 luglio 2005, con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Calvo

Presidente

Giorgio Manca


Referendario- estensore

Emanuela Loria

Referendario




**Il Presidente**



**Il Direttore Segreteria II Sezione**



**L'Estensore**



Depositata in Segreteria a sensi di

Legge il **13 DIC. 2005**

**Il Direttore Segreteria II Sezione**

